

**Oggetto**

Annullamento della decisione 21 novembre 2006 di recuperare gli importi versati al ricorrente a titolo di coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia da aprile 2004 a giugno 2005, a causa dell'asserita inosservanza delle condizioni previste per tale trasferimento — Domanda di risarcimento danni

**Dispositivo**

- 1) La decisione del Comitato delle regioni dell'Unione europea 21 novembre 2006, che ordina il recupero degli importi risultanti dall'applicazione del coefficiente correttore alla parte degli emolumenti del sig. Giaprakis trasferita in Francia da aprile 2004 a giugno 2005, per una somma pari a EUR 1 246,06, è annullata.
- 2) Il Comitato delle regioni dell'Unione europea è condannato a rimborsare al sig. Giaprakis l'importo di EUR 1 246,06, maggiorato degli interessi moratori a decorrere dalla data del recupero fino alla data dell'effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti.
- 3) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 4) Il Comitato delle regioni dell'Unione europea sopporterà tutte le spese.

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 8.12.2007, pag. 49.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 marzo 2009 — Hambura/Parlamento**

(Causa F-4/08) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Procedimento di selezione — Mancata ammissione — Bando di assunzione PE/95/S — Mancata utilizzazione dell'atto di candidatura contenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Ricevibilità — Procedimento amministrativo previo)**

(2009/C 102/57)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Johannes Hambura (Soultzbach, Francia) (rappresentante: avv. S. Hambura)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

**Oggetto**

L'annullamento della decisione della direzione generale del personale 5 dicembre 2007 di non ammettere la candidatura del ricorrente, l'annullamento della selezione PE/95/S — Medico, e la ripetizione delle operazioni di selezione consentendo l'utilizzazione di un atto di candidatura scaricato elettronicamente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Hambura è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 92 del 12.4.2008, pag. 50.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 febbraio 2009 — Schönberger/Parlamento**

(Causa F-7/08) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Attribuzione di punti di merito — Principio della parità di trattamento)**

(2009/C 102/58)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

**Oggetto**

L'annullamento della decisione del Parlamento 15 gennaio 2007 di attribuire al ricorrente un numero di punti di priorità inferiore a quello atteso da quest'ultimo.